

**TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. N. 81/2008)
RILEVANTI MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 215/2021
DEL D.L. N. 146/2021**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 17 dicembre 2021 n° 215 di conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge. 21 ottobre 2021, n. 146 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (il c.d. Decreto fisco e lavoro), entrato in vigore alla data del 21 dicembre 2021, vengono introdotte rilevanti modifiche sostanziali al Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), con l'evidente obiettivo di innalzare il livello delle tutele prevenzionistiche sostanziali.

Nello specifico le novità più rilevanti sono le seguenti:

REVISIONE DELLA PROCEDURA DI SOSPENSIONE DELL'IMPRESA PER LAVORO SOMMERSO O GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME PREVENZIONISTICHE O PROTEZIONISTICHE

La riscrittura dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il provvedimento di sospensione è adottato dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dalle aziende sanitarie locali "al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori", per il tramite dei propri servizi ispettivi.

A differenza della previgente formulazione, in cui si evidenziava la "possibilità" di adottare il provvedimento da parte degli "organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali", va ora evidenziata l'assenza di ogni forma di discrezionalità da parte degli ispettori.

Una prima condizione per l'adozione del provvedimento si realizza quando l'Ispettorato **"riscontra che almeno il 10 % (rispetto al 20% della previgente formulazione) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro"**. La nuova percentuale del 10% di lavoratori irregolari continuerà ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo. Si ricorda che i lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell'ampia nozione di lavoratore di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008.

Ulteriore novità è rappresentata dal riferimento "all'accesso ispettivo", quale momento in cui va valutata la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento, rendendo del tutto ininfluyente l'eventuale regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell'accesso.

IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE E DI ADDESTRAMENTO

Il comma 7 dell'articolo 37 ora stabilisce che, oltre ai dirigenti e ai preposti, **anche i datori di lavoro devono ricevere un'adequata e specifica formazione e un aggiornamento periodico**, in materia di salute e sicurezza: a tal proposito è prevista, entro il 30 giugno 2022, l'emanazione di un Accordo a cura della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, che individuerà durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.

Inoltre, il comma 5 dello stesso articolo 37 rafforza l'importanza dell'addestramento, consistente in una prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, **con la previsione espressa dell'obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati.**

Sempre all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato poi aggiunto il comma 7-ter che prevede, per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché **l'aggiornamento periodico dei preposti, che le relative attività formative debbano essere svolte interamente con modalità in presenza e debbano essere ripetute con cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Infine si segnala un'altra importante novità in merito alla verifica dell'apprendimento, ora sempre obbligatoria.

COMPITI E RESPONSABILITA' DEL PREPOSTO

Viene sancito definitivamente l'obbligo per datore di lavoro e dirigenti di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall'art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività (art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008).

Al comma 1 del richiamato art.19 vengono inoltre definiti in maniera più puntuale i doveri del preposto:

- **sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;**
- **sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.**

Inoltre si stabilisce che quando il preposto rileva comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, lo stesso preposto è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza. Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l'inosservanza rilevata, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Inoltre, al preposto è fatto obbligo di interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza.

La rinnovata importante investitura di tutela preventiva e contestuale ulteriormente riconosciuta dalla norma al preposto si muove anche nei riguardi specifici delle attività svolte in regime di appalto o di subappalto, stabilendo che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l'obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto (art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008).

ESTENSIONE DELLE COMPETENZE DELL'I.N.L. (ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO)

Vengono rivisti i contenuti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 allo scopo di prevedere che **la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta in modo paritario dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio e dall'Ispettorato nazionale del lavoro mediante le sue sedi territoriali**. A sottolineare la portata dell'intervento operato, vale la pena sottolineare che il precedente disposto normativo assegnava la titolarità principale della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle Aziende sanitarie locali mentre all'I.N.L. spettavano competenze limitate ad alcuni specifici settori di attività.

REPERTORIO DEGLI ORGANISMI PARITETICI

Il nuovo disposto normativo prevede **l'istituzione del repertorio degli organismi paritetici**, con la definizione di specifici criteri identificativi. Inoltre, il nuovo art. 51, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che gli organismi paritetici devono comunicare annualmente, contestualmente all'Ispettorato del Lavoro e all'INAIL, i dati relativi alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale ed al rilascio di asseverazioni di adozione ed attuazione dei modelli organizzativi e gestionali di cui al D.Lgs. n. 231/2001 secondo quanto specificatamente previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008

Dott. Federico Marangoni

0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri

0544/280225 (diretto)



342/1104258



melandri@confimiromagna.it